

Reg. (CE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#). Artt. 66, 67, 68

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE recante modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

[\(1\)](#) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2011, n. L 112.

[\(2\)](#) Il presente regolamento è entrato in vigore il 7 maggio 2011.

[\(3\)](#) In tutto il testo del presente regolamento i termini «peschereccio dell'UE», «pescherecci dell'UE» e «acque dell'UE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «peschereccio dell'Unione», «pescherecci dell'Unione» e «acque dell'Unione», dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1\), Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#),

visto il [regolamento \(CE\) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009](#), che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 847/96](#), [\(CE\) n. 2371/2002](#), (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, [\(CE\) n. 1627/94](#) e (CE) n. 1966/2006, in particolare l'[articolo 6](#), paragrafo 5, l'[articolo 7](#), paragrafo 5, l'[articolo 8](#), paragrafo 1, l'[articolo 9](#), paragrafo 5, l'[articolo 14](#), paragrafo 10, l'[articolo 15](#), paragrafo 9, l'[articolo 16](#) paragrafo 2, l'[articolo 21](#), paragrafo 7, l'[articolo 22](#), paragrafo 7, l'[articolo 23](#), paragrafo 5, l'[articolo 24](#), paragrafo 8, l'[articolo 25](#), paragrafo 2, l'[articolo 32](#), l'[articolo 37](#), paragrafo 4, l'[articolo 40](#), paragrafo 6, l'[articolo 55](#), paragrafo 5, l'[articolo 58](#), paragrafo 9, l'[articolo 60](#), paragrafo 7, l'[articolo 61](#), l'[articolo 64](#), paragrafo 2, l'[articolo 72](#), paragrafo 5, l'[articolo 73](#), paragrafo 9, l'[articolo 74](#), paragrafo 6, l'[articolo 75](#), paragrafo 2,

[l'articolo 76](#), paragrafo 4, [l'articolo 78](#), paragrafo 2, [l'articolo 79](#), paragrafo 7, [l'articolo 92](#), paragrafo 5, [l'articolo 103](#), paragrafo 8, [l'articolo 105](#), paragrafo 6, [l'articolo 106](#), paragrafo 4, [l'articolo 107](#), paragrafo 4, [l'articolo 111](#), paragrafo 3, [l'articolo 116](#), paragrafo 6, [l'articolo 117](#), paragrafo 4, e [l'articolo 118](#), paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento \(CE\) n. 1224/2009](#) (in seguito denominato «il regolamento sul controllo») prevede l'adozione di modalità e misure intese ad attuare alcune disposizioni da esso stabilite.

(2) Al fine di assicurare un'applicazione coerente di tali modalità, è necessaria l'elaborazione di alcune definizioni.

(3) [L'articolo 6](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che un peschereccio dell'Unione può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità. [L'articolo 7](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che un peschereccio dell'Unione è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità. È opportuno stabilire modalità comuni per il rilascio e la gestione di tali licenze di pesca e autorizzazioni di pesca al fine di garantire una norma comune per le informazioni in esse contenute.

(4) [L'articolo 8](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che il comandante di un peschereccio deve rispettare le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi. Poiché tali condizioni e restrizioni si applicano alle acque dell'Unione, è necessario istituirle a livello dell'Unione europea.

(5) A norma dell'[articolo 9](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri devono utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci via satellite al fine di sorvegliare efficacemente le attività di pesca esercitate dai loro pescherecci ovunque si trovino, nonché le attività di pesca esercitate nelle loro acque. È opportuno redigere per tale sistema delle specifiche comuni a livello dell'Unione europea. Tali specifiche devono, in particolare, precisare le caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite, le modalità di trasmissione dei dati relativi alla posizione e le norme in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento degli impianti di localizzazione via satellite.

(6) L'[articolo 14](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri devono tenere un giornale di pesca per le loro operazioni. È necessario stabilire le informazioni che devono essere registrate nei giornali di pesca e il loro formato.

(7) L'[articolo 14](#), paragrafo 7, del regolamento sul controllo stabilisce che, per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, i comandanti dei pescherecci dell'Unione devono applicare i fattori di conversione fissati dall'Unione. È pertanto necessario stabilire tali fattori di conversione.

(8) L'[articolo 15](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabilisce che i comandanti di pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri devono registrare per via elettronica le informazioni contenute nel giornale di pesca. È opportuno stabilire i requisiti per la compilazione e la trasmissione elettronica di tali informazioni oltre a precisarne il formato.

(9) L'[articolo 21](#), paragrafo 1, e l'[articolo 23](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabiliscono che i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri devono compilare e presentare le dichiarazioni di trasbordo e sbarco. È opportuno stabilire quali informazioni devono essere inserite in tali dichiarazioni oltre a precisarne le modalità di presentazione.

(10) L'[articolo 22](#), paragrafo 1, e l'[articolo 24](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo dispongono la compilazione e la trasmissione elettroniche delle dichiarazioni di trasbordo e sbarco. È opportuno stabilire i requisiti per la compilazione e la trasmissione elettroniche di tali dati oltre a precisarne il formato.

(11) L'[articolo 16](#), paragrafo 1, e l'[articolo 25](#), paragrafo 1, del regolamento sul controllo stabiliscono che ciascuno Stato membro deve controllare, mediante campionamento, le attività dei pescherecci non soggetti agli obblighi relativi al giornale di pesca e alla dichiarazione di sbarco. Al fine di garantire norme comuni per tali campionamenti occorre stabilire norme dettagliate a livello dell'Unione europea.

(12) L'[articolo 37](#) del regolamento sul controllo stabilisce che la Commissione deve adottare le necessarie azioni correttive qualora abbia vietato la pesca a causa del presunto esaurimento delle possibilità di pesca a disposizione di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri o dell'Unione europea e risulti che in realtà uno Stato membro

non ha esaurito le proprie possibilità di pesca. È necessario adottare norme adeguate per la redistribuzione di tali possibilità di pesca, che tengano conto della disponibilità o meno di un totale ammissibile di catture (TAC) per l'Unione o valutino se a seguito della fissazione annua delle possibilità di pesca, le circostanze non consentono tale redistribuzione.

(13) Gli [articoli da 39 a 41](#) del regolamento sul controllo prevedono norme atte a evitare il superamento della potenza del motore dei pescherecci. È necessario stabilire norme tecniche per le certificazioni e i controlli pertinenti da effettuare in tale ambito.

(14) L'[articolo 55](#) del regolamento sul controllo stabilisce che gli Stati membri debbano provvedere affinché la pesca ricreativa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. Per gli stock oggetto di un piano di ricostituzione, è opportuno che gli Stati membri procedano alla raccolta dei dati di cattura della pesca ricreativa. Qualora la pesca ricreativa abbia un impatto significativo sulle risorse, il Consiglio può adottare misure di gestione specifiche. È opportuno determinare modalità per l'istituzione di piani di campionamento al fine di consentire agli Stati membri di sorvegliare le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate nell'ambito della pesca ricreativa dai loro pescherecci, in acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione.

(15) Al fine di istituire un regime di controllo completo è necessario che l'intera catena di produzione e di immissione sul mercato rientri nell'ambito di applicazione del suddetto regime. L'[articolo 58](#) del regolamento sul controllo prevede un sistema di tracciabilità coerente per garantire che tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura siano rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. È necessario determinare norme comuni per le procedure di identificazione del prodotto in questione.

(16) L'[articolo 60](#) del regolamento sul controllo stabilisce che tutti i prodotti della pesca debbano essere pesati con sistemi approvati dalle autorità competenti a meno che esse non abbiano adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione. È necessario determinare norme comuni in tutti gli Stati membri per la pesatura dei prodotti della pesca freschi e surgelati, nonché per la pesatura dei prodotti della pesca trasbordati e per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco.

(17) L'[articolo 61](#) del regolamento sul controllo prevede la possibilità che i prodotti della pesca vengano pesati dopo il trasporto a condizione che lo Stato membro abbia adottato un piano di controllo o, qualora i prodotti della pesca vengano trasportati in un altro Stato membro, che gli Stati membri interessati abbiano adottato un programma di controllo comune approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio adottata dalla Commissione. Occorre definire tale metodologia fondata sul rischio.

(18) La pesca di aringhe, sgombri e sugarelli presenta alcune caratteristiche specifiche. Per questo motivo è opportuno stabilire norme speciali per la pesatura ed elementi correlati al fine di tener conto di tali caratteristiche specifiche.

(19) L'[articolo 64](#) del regolamento sul controllo prevede l'adozione di modalità concernenti il contenuto delle note di vendita. È pertinente includere tali modalità nel presente regolamento.

(20) A norma degli [articoli 71](#) e [72](#) del regolamento sul controllo, gli Stati membri effettuano una sorveglianza nelle acque dell'Unione europea e adottano le necessarie misure qualora le risultanze di un avvistamento non corrispondano alle informazioni di cui dispongono. È necessario istituire norme comuni concernenti il contenuto dei rapporti di sorveglianza e i relativi mezzi di trasmissione.

(21) L'[articolo 73](#) del regolamento sul controllo offre al Consiglio la possibilità di istituire programmi di osservazione di controllo e di definire a grandi linee il profilo e le mansioni degli osservatori di controllo a bordo dei pescherecci. Occorre pertanto redigere le modalità di intervento e i compiti degli osservatori di controllo.

(22) A norma del capo I del titolo VII del regolamento sul controllo, occorre stabilire norme relative allo svolgimento delle ispezioni al fine di incoraggiare un approccio armonizzato al controllo delle attività effettuate dagli Stati membri. È opportuno stabilire norme relative alla linea di condotta dei funzionari incaricati delle ispezioni e agli obblighi degli Stati membri in merito al comportamento dei loro funzionari autorizzati a svolgere tali ispezioni. Al contempo, occorre precisare i compiti degli operatori durante l'ispezione. È altresì necessario definire principi comuni per le procedure di ispezione in mare, nei porti, durante il trasporto, nei mercati e in relazione ai rapporti di ispezione e alla loro trasmissione.

(23) L'[articolo 79](#) del regolamento sul controllo stabilisce che gli ispettori dell'Unione possano effettuare ispezioni nelle acque dell'Unione e su pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione. È opportuno elaborare le norme relative alla nomina degli ispettori dell'Unione, alle loro mansioni e ai loro obblighi, nonché al tipo di seguito da riservare ai loro rapporti.

(24) L'[articolo 92](#) del regolamento sul controllo stabilisce l'istituzione di un sistema di punti per infrazioni gravi allo scopo di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nonché pari condizioni in tutte le acque dell'Unione. Affinché ciò avvenga, è necessario fissare norme comuni a livello dell'Unione per l'applicazione di tale sistema di punti, tra cui un elenco dei punti da assegnare ad ogni infrazione grave.

(25) Ai sensi dell'[articolo 5](#), paragrafo 6, e dell'[articolo 103](#) del regolamento sul controllo, l'assistenza finanziaria nel quadro del [regolamento \(CE\) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006](#), relativo al Fondo europeo della pesca, e del [regolamento \(CE\) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006](#), che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, è subordinata al rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi negli ambiti della conservazione e del controllo della pesca, ferma restando la possibilità per la Commissione di sospendere e sopprimere tale assistenza finanziaria in determinate condizioni. È necessario determinare le modalità di applicazione di tali misure.

(26) L'[articolo 107](#) del regolamento sul controllo stabilisce che la Commissione possa operare detrazioni dai contingenti in caso di inosservanza, da parte di uno Stato membro, delle norme in materia di stock soggetti a piani pluriennali in grado di costituire una grave minaccia per la conservazione di tali stock. Occorre pertanto fissare norme relative all'entità della detrazione, tenendo conto della natura dell'inosservanza, del livello del suo impatto nonché della gravità della minaccia per la risorsa.

(27) Il capo I del titolo XII del regolamento sul controllo stabilisce le norme per la gestione dei dati registrati ai fini di tale regolamento, tra cui l'obbligo per gli Stati membri di creare una banca dati informatizzata e un sistema di convalida nonché le disposizioni relative all'accesso e allo scambio di tali dati. È necessario stabilire norme comuni relative all'istituzione delle procedure da seguire per elaborare tali dati e garantire che la Commissione vi abbia accesso, nonché in ordine alla definizione dei requisiti per lo scambio di dati.

(28) L'[articolo 110](#) del regolamento sul controllo concerne l'accesso remoto da parte della Commissione o dell'organismo da essa designato ai file informatici contenenti i dati registrati dai centri di controllo della pesca degli Stati membri. Al fine di garantire tale accesso, è opportuno stabilire norme chiare relative alle condizioni e alle procedure da rispettare.

(29) A norma degli [articoli da 114 a 116](#) del regolamento sul controllo, gli Stati membri devono crearsi un proprio sito web ufficiale. Al fine di garantire a tutti gli Stati membri pari condizioni di accessibilità, è opportuno stabilire norme a livello dell'Unione in relazione a tali siti web.

(30) Ai sensi dell'[articolo 117](#) del regolamento sul controllo, occorre istituire un sistema di assistenza reciproca per garantire la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e la Commissione. Tale cooperazione amministrativa è essenziale per garantire la creazione di pari condizioni nell'Unione e affinché le attività illegali siano sottoposte ad indagini e sanzioni adeguate. Occorre pertanto elaborare norme atte a consentire lo scambio sistematico di informazioni, su richiesta o spontaneamente, nonché la possibilità di chiedere misure di esecuzione e la notifica amministrativa da parte di un altro Stato membro.

(31) La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla [direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati . La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal [regolamento \(CE\) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000](#), concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati , in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso nonché rettifica degli stessi.

(32) Al fine di agevolare l'attuazione del sistema di controllo della pesca, occorre riunire tutte le modalità di applicazione in un unico regolamento. Devono quindi essere abrogati i seguenti regolamenti della Commissione:

- [regolamento \(CEE\) n. 2807/83](#) che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesce da parte degli Stati membri,
- [regolamento \(CEE\) n. 3561/85](#) relativo alle informazioni sulle ispezioni inerenti alle attività di pesca eseguite dalle autorità di controllo nazionali,
- [regolamento \(CEE\) n. 493/87](#) che stabilisce le modalità da adottare per l'indennizzo dei danni occasionati dall'interruzione di talune attività di pesca,
- [regolamento \(CEE\) n. 1381/87](#) che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca,
- [regolamento \(CEE\) n. 1382/87](#) che stabilisce modalità di applicazione per le ispezioni di pescherecci,
- [regolamento \(CE\) n. 2943/95](#) recante modalità d'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1627/94](#) del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali,
- [regolamento \(CE\) n. 1449/98](#) che stabilisce le modalità d'applicazione del [regolamento \(CEE\) n. 2847/93](#) del Consiglio per quanto concerne i rapporti «effort report»,
- [regolamento \(CE\) n. 356/2005](#) che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare,
- [regolamento \(CE\) n. 2244/2003](#) che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite,
- [regolamento \(CE\) n. 1281/2005](#) relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza,
- [regolamento \(CE\) n. 1042/2006](#) recante modalità di applicazione dell'[articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento \(CE\) n. 2371/2002](#) del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca,
- [regolamento \(CE\) n. 1542/2007](#) relativo alle procedure di sbarco e di pesatura per le aringhe, gli sgombri ed i sugarelli,

- [regolamento \(CE\) n. 1077/2008](#) che stabilisce modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1966/2006](#) del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1566/2007](#), nonché

- [regolamento \(CE\) n. 409/2009](#) che istituisce coefficienti di conversione e codici di presentazione comunitari per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo e che modifica il [regolamento \(CEE\) n. 2807/83](#) della Commissione.

(33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO IV

CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

CAPO I

Tracciabilità

Articolo 66 *Definizione* ⁽⁸⁵⁾ ⁽⁸⁶⁾

Ai fini del presente capo, si intende per: "prodotti della pesca e dell'acquacoltura", tutti i prodotti di cui al capitolo 3, alla sottorubrica 1212 21 00 del capitolo 12 e alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio

[\(85\)](#) In tutto il testo del presente regolamento i termini «peschereccio dell'UE», «pescherecci dell'UE» e «acque dell'UE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «peschereccio dell'Unione», «pescherecci dell'Unione» e «acque dell'Unione», dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1\), Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

[\(86\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 14\)](#), [Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

Articolo 67 *Informazioni sulle partite* [\(88\)](#)

1. Gli operatori forniscono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, del regolamento sul controllo nel momento in cui i prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono suddivisi in partite e al più tardi all'atto della prima vendita.
2. In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli operatori aggiornano le informazioni pertinenti di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, del regolamento sul controllo derivanti dalla fusione o dalla suddivisione delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura successivamente alla prima vendita, nella fase in cui diventano disponibili.
3. Nel caso in cui, in seguito alla fusione o alla suddivisione delle partite successivamente alla prima vendita, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti da pescherecci o unità di produzione acquicola vengano mescolati, gli operatori sono in grado di identificare ciascuna partita di origine almeno grazie al relativo numero di identificazione di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, lettera a), del regolamento sul controllo e possono risalire fino allo stadio della cattura o della raccolta, conformemente all'[articolo 58](#), paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
4. I sistemi e le procedure di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 4, del regolamento sul controllo consentono agli operatori di identificare il fornitore o i fornitori diretti e, salvo qualora si tratti dei consumatori finali, l'acquirente o gli acquirenti diretti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
5. Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le

informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento.

6. Gli operatori appongono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, del regolamento sul controllo utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le attività di pesca soggette a un piano pluriennale;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015, per gli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

7. Quando le informazioni di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione.

8. Gli Stati membri collaborano tra loro per garantire che le informazioni apposte sulle partite e/o che le accompagnano fisicamente siano accessibili alle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono stati suddivisi in partite, in particolare quando le informazioni sono apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo. Gli operatori che utilizzano tali strumenti fanno in modo che essi vengano elaborati sulla base di norme e specifiche riconosciute a livello internazionale.

9. Le informazioni relative alla data delle catture di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, lettera d), del regolamento sul controllo possono includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture.

10. Le informazioni relative ai fornitori di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 5, lettera f), del regolamento sul controllo riguardano il fornitore o i fornitori diretti dell'operatore di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Queste informazioni possono essere fornite, ove del caso, per mezzo della marchiatura d'identificazione di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale .

11. Le informazioni di cui alle lettere da a) a f) dell'[articolo 58](#), paragrafo 5, del regolamento sul controllo non si applicano:

a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura a norma dell'[articolo 12, paragrafo 5, del regolamento \(CE\) n. 1005/2008](#) del Consiglio ;

b) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o allevati in acqua dolce; e

c) ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.

12. Le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci 1604 e 1605 del capitolo 16 della nomenclatura combinata. ⁽⁸⁹⁾

13. Ai fini dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo, le informazioni relative alla zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato sono:

a) la zona geografica interessata, quale definita all'articolo 4, punto 30, del regolamento sul controllo, per le catture di stock o gruppi di stock soggetti a un contingente e/o a una taglia minima nell'ambito della legislazione dell'Unione;

b) il nome della zona di cattura o produzione in conformità all'[articolo 38, paragrafo 1, del regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) per le catture di altri stock o gruppi di stock, prodotti della pesca catturati in acque dolci e prodotti dell'acquacoltura ⁽⁸⁷⁾. ⁽⁹⁰⁾

14. Il valore dei piccoli quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 8, del regolamento sul controllo si applica alle vendite dirette da parte di un peschereccio, per giorno di calendario e per consumatore finale.

[\(87\) Regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del

Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

[\(88\)](#) In tutto il testo del presente regolamento i termini «peschereccio dell'UE», «pescherecci dell'UE» e «acque dell'UE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «peschereccio dell'Unione», «pescherecci dell'Unione» e «acque dell'Unione», dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1\), Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

[\(89\)](#) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 15\), lett. a\), Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

[\(90\)](#) Paragrafo così sostituito dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 15\), lett. b\), Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

Articolo 68 *Informazioni fornite al consumatore* [\(91\)](#) [\(92\)](#)

[1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'[articolo 58](#), paragrafo 6, del regolamento sul controllo riguardanti la denominazione commerciale, il nome scientifico della specie, la zona di cattura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2065/2001 e il metodo di produzione siano indicate sull'etichetta o su un marchio adeguato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura venduti al dettaglio, inclusi i prodotti importati.

2. In deroga al paragrafo 1, il nome scientifico della specie può essere fornito ai consumatori dai commercianti al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.

3. Nel caso in cui un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sia stato precedentemente congelato, il termine «scongelato» è altresì indicato sull'etichetta o sul marchio adeguato di cui al paragrafo 1. Si considera che l'assenza di tale dicitura a livello della vendita al dettaglio indichi che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati.

4. In deroga al paragrafo 3, il termine «scongelato» non deve figurare:

a) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; e

b) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccazione o ad una combinazione di questi processi.

5. Il presente articolo non si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.

6. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e gli imballaggi etichettati o contrassegnati con un marchio precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo che non sono conformi all'[articolo 58](#), paragrafo 5, lettera g), con riguardo al nome scientifico e lettera h) del regolamento sul controllo e di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.]

[\(91\)](#) In tutto il testo del presente regolamento i termini «peschereccio dell'UE», «pescherecci dell'UE» e «acque dell'UE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «peschereccio dell'Unione», «pescherecci dell'Unione» e «acque dell'Unione», dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 1\), Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).

[\(92\)](#) Articolo soppresso dall'[art. 1, paragrafo 1, punto 16\), Regolamento 28 ottobre 2015, n. 2015/1962](#).